

COMUNE DI CANOBBIO



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE (E INDUSTRIALE)

Indice

1.	DEFINIZIONI	5
2.	BASI LEGALI	6
2.1	Leggi e ordinanze	6
2.2	Direttive della SSIGA	6
3.	DISPOSIZIONI GENERALI	7
Art. 1:	Costituzione	7
Art. 2:	Scopo e campo di applicazione	7
Art. 3:	Basi giuridiche	7
Art. 4:	Organizzazione	7
Art. 5:	Competenze del Consiglio Comunale	7
Art. 6:	Competenze del Municipio	8
Art. 7:	Contabilità dell'Azienda	9
Art. 8:	Riversamento avanzo annuale al Comune	9
Art. 9:	Copertura dei costi – Tasse d'utenza	9
Art. 10:	Zona di distribuzione	9
Art. 11:	Compiti dell'Azienda	9
4.	IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE	10
Art. 12:	Piano generale acquedotto	10
Art. 13:	Rete di distribuzione	10
Art. 14:	Condotte principali	10
Art. 15:	Condotte di distribuzione	10
Art. 16:	Costruzione	10
Art. 17:	Idranti	10
Art. 18:	Accesso, azionamento di idranti e saracinesche	11
Art. 19:	Messa a terra	11
5.	ALLACCIAMENTI	11
Art. 20:	Domanda di allacciamento	11
Art. 21:	Rifiuto di allacciamento	11
Art. 22:	Tracciato e caratteristiche	12
Art. 23:	Condizioni tecniche	12
Art. 24:	Utilizzazione di proprietà private, servitù	12
Art. 25:	Realizzazione delle condotte di allacciamento	13
Art. 26:	Proprietà dell'allacciamento e dorsale	13
Art. 27:	Vetustà condotte	13
Art. 28:	Sostituzione allacciamento e dorsale	13
Art. 29:	Manutenzione allacciamento e dorsale	13
Art. 30:	Modalità di intervento	14
Art. 31:	Messa fuori esercizio	14

6.	INSTALLAZIONI INTERNE	14
Art. 32:	Esecuzione.....	14
Art. 33:	Prescrizioni tecniche	14
Art. 34:	Collaudo	15
Art. 35:	Obblighi del titolare dell'allacciamento	15
Art. 36:	Pericolo di gelo.....	15
Art. 37:	Dovere di informazione.....	15
Art. 38:	Controlli.....	15
Art. 39:	Responsabilità	16
Art. 40:	Impianti di trattamento dell'acqua potabile.....	16
7.	FORNITURA DELL'ACQUA.....	17
Art. 41:	Principi	17
Art. 42:	Obbligo di prelievo	17
Art. 43:	Limitazione della fornitura	17
Art. 44:	Esclusione di responsabilità	18
Art. 45:	Divieto di cessione dell'acqua.....	18
Art. 46:	Prelievo abusivo	18
Art. 47:	Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri	18
Art. 48:	Fornitura dell'acqua a Enti pubblici	18
Art. 49:	Disdetta dell'abbonamento	19
Art. 50:	Ripristino dell'abbonamento	19
Art. 51:	Limitazione di portata per installazioni speciali.....	19
Art. 52:	Piscine e fontane	19
Art. 53:	Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione.....	19
Art. 54:	Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie	19
8.	APPARECCHI DI MISURA	20
Art. 55:	Misura e lettura.....	20
Art. 56:	Proprietà e manutenzione	20
Art. 57:	Ubicazione.....	20
Art. 58:	Responsabilità	20
Art. 59:	Prescrizioni tecniche	20
Art. 60:	Contestazioni	20
Art. 61:	Disfunzioni.....	21
Art. 62:	Sotto-contatori.....	21
9.	FINANZIAMENTO	22
Art. 63:	Autonomia finanziaria.....	22
Art. 64:	Determinazione delle tasse.....	22
Art. 65:	Spese per le condotte principali e di distribuzione.....	22
10.	COSTI ALLACCIAMENTO	22
Art. 66:	Allacciamento.....	22
Art. 67:	Casistica e criteri di calcolo	23
Art. 68:	Limiti minimi e massimi	23
Art. 69:	Costi di posa	24
Art. 70:	Spese di collaudo	24

Art. 71:	Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione	24
Art. 72:	Altri costi	24
Art. 73:	Costi della dorsale	24
11.	TASSE	25
Art. 74:	Tassa di utilizzazione	25
Art. 75:	Fatturazione e acconti per costi di fornitura	26
Art. 76:	Incasso ed esecuzione	26
12.	CAUZIONI	26
Art. 77:	In generale	26
Art. 78:	Deroghe.....	27
Art. 79:	Importo e genere della cauzione	27
Art. 80:	Inadempienza.....	27
Art. 81:	Restituzione	27
Art. 82:	Acquisizione cauzioni	27
13.	MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE.....	27
Art. 83:	Contravvenzioni	27
Art. 84:	Contestazioni e procedure	28
14.	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	28
Art. 85:	Entrata in vigore.....	28

1. DEFINIZIONI

Abbonato	colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente;
Titolare dell'allacciamento	proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo;
Utente	consumatore finale;
Acqua potabile	acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze;
Acqua greggia	acqua non trattata e fornita senza garanzia di potabilità;
Acqua industriale	acqua utilizzata per scopi industriali che non necessita del requisito di acqua potabile;
Azienda	Azienda Acqua Potabile del Comune di Canobbio
Condotte principali	condotte che alimentano le condotte di distribuzione;
Condotte di distribuzione	condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;
Condotte di allacciamento	raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale;
Dorsale	parte comune di un allacciamento che serve più stabili;
Installazione interna	parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione;
Contatore	strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato;
Idrante	organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio;
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque;
Rivenditore	ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua.

2. BASI LEGALI

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze e direttive (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

2.1 Leggi e ordinanze

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20
- Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LAppri), 9.1.2.1

2.2 Direttive della SSIGA

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12)

3. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Costituzione

- ¹ È costituita un'Azienda comunale (in seguito: Azienda) ai sensi dell'art. 192b e seguenti LOC per lo svolgimento del compito di approvvigionamento d'acqua potabile. Essa è denominata Azienda acqua potabile Canobbio.
- ² L'Azienda non ha personalità giuridica ed è disciplinata dalle norme della LOC, del presente Regolamento e del Regolamento comunale. Sono riservati disposti di legge speciale e direttive settoriali.

Art. 2: Scopo e campo di applicazione

- ¹ Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture dell'Azienda e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.
- ² L'Azienda promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.

Art. 3: Basi giuridiche

- ¹ Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.
- ² Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
- ³ L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
- ⁴ Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.

Art. 4: Organizzazione

Organi dell'Azienda sono:

- a. il Consiglio comunale;
- b. il Municipio

L'Azienda è inoltre dotata di una Direzione.

Art. 5: Competenze del Consiglio Comunale

- ¹ il Consiglio comunale:
 - a. adotta i regolamenti dell'Azienda, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
 - b. approva le tariffe e le tasse;
 - c. esercita l'alta sorveglianza sulla gestione dell'Azienda;

- d. esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
- e. autorizza le spese d'investimento;
- f. decide l'esecuzione delle infrastrutture dell'Azienda sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- g. decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria;
- h. autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative.

È per il resto applicabile l'art. 13 cpv. 1 LOC. Per il funzionamento sono applicabili gli articoli del Titolo II LOC.

- ² Per le deleghe e le subdeleghe giusta l'art. 13 cpv. 2 LOC relative al settore delle Aziende si rinvia agli art. 11 e 51 del Regolamento organico comunale.

Il Municipio è responsabile del corretto espletamento delle competenze delegate e appronta i necessari controlli.

Art. 6: Competenze del Municipio

- ¹ Il Municipio è responsabile dell'amministrazione dell'Azienda e la rappresenta in giudizio. Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Azienda, ed al suo miglioramento.

- ² Inoltre:

- a. presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
- b. propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
- c. allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
- d. stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;
- e. può emanare le direttive per gli installatori concessionari;
- f. nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
- g. delibera in tema di commesse pubbliche;
- h. sottoscrive i contratti d'abbonamento;
- i. approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
- j. approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
- k. dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture;

- ³ Il Municipio svolge le competenze delegate in base all'art. 11 del Regolamento organico comunale.

- ⁴ Per le deleghe decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al municipio e le facoltà di spese di gestione corrente si rinvia all'art 55 del Regolamento organico comunale.

Art. 7: Contabilità dell'Azienda

- ¹ Ai sensi dell'art. 33 RG FCC, la contabilità dell'Azienda è tenuta e presentata separatamente da quella del comune, secondo le norme di riferimento valide per i comuni (modello contabile armonizzato).
- ² L'Azienda deve dotarsi di un piano finanziario strategico allestito dal Municipio, che evidenzia in particolare le spese e i ricavi correnti, nonché gli investimenti. Esso è presentato secondo le regole dell'art. 152 LOC.

Art. 8: Riversamento avanzo annuale al Comune

Il Municipio può proporre in sede di consuntivo il versamento dell'avanzo annuale (parte o tutto) dell'Azienda al Comune se sono date le condizioni stabilite dall'art. 36 cpv. 2 RG FCC.

Art. 9: Copertura dei costi – Tasse d'utenza

L'Azienda deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine. Il bilancio non può presentare un'eccedenza passiva per più di 4 anni consecutivi.

Art. 10: Zona di distribuzione

- ¹ Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale.
- ² Al di fuori della zona edificabile l'Azienda è tenuta a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).
- ³ Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento alla OPPD, potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantirne la potabilità.
- ⁴ Nel resto del comprensorio l'Azienda, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile o greggia.

Art. 11: Compiti dell'Azienda

- ¹ L'Azienda distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile e industriale nella zona di distribuzione di cui all'articolo 10, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.
- ² L'Azienda assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.
- ³ L'Azienda può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione.
- ⁴ L'Azienda provvede in particolare a:
 - a. assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;

- b. informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
 - c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 42 e 44).
- ⁵ L'Azienda può delegare compiti relativi alle installazioni interne a Ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. L'Azienda definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.
- ⁶ Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

4. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

Art. 12: Piano generale acquedotto

Gli impianti dell'Azienda sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia (artt.5,6 LApprl).

Art. 13: Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.

Art. 14: Condotte principali

- ¹ Le condotte principali fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA.
- ² Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

Art. 15: Condotte di distribuzione

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 10.

Art. 16: Costruzione

- ¹ L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.
- ² La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente all'Azienda.

Art. 17: Idranti

- ¹ Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art.18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):
 - a. definisce, previa consultazione con l'Azienda, la rete degli idranti;

- b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
 - c. incarica l'Azienda della posa degli idranti.
- ² L'Azienda assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.

Art. 18: Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

- ¹ Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.
- ² Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dall'Azienda.
- ³ È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.
- ⁴ Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 83.

Art. 19: Messa a terra

- ¹ Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).
- ² Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.
- ³ L'Azienda non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

5. ALLACCIAMENTI

Art. 20: Domanda di allacciamento

- ¹ Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto all'Azienda (o tramite l'apposito formulario).
- ² Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 21: Rifiuto di allacciamento

- ¹ L'Azienda può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:
 - a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
 - b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;

- c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dall'Azienda.
- ² I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.
- ³ Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 22: Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dall'Azienda tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art. 23: Condizioni tecniche

- ¹ Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.
- ² In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.
- ³ In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.
- ⁴ Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Art. 24: Utilizzazione di proprietà private, servitù

- ¹ Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, e di saracinesche necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.
- ² Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire all'Azienda l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.
- ³ Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.
- ⁴ Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:
 - a. la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
 - b. la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
 - c. la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie.

Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso all'Azienda prima dell'inizio dei lavori.

⁵ Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.

⁶ Restano riservati gli articoli 676,691,692, 693 e 742 CCS.

Art. 25: Realizzazione delle condotte di allacciamento

¹ L'allacciamento fino al passaggio murale compreso, è di regola realizzato dall'Azienda. In casi particolari quest'ultima può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, a installatori da lei autorizzati.

² I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel Capitolo X.

Art. 26: Proprietà dell'allacciamento e dorsale

¹ Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà dell'Azienda comunale.

² La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.

³ La dorsale è di proprietà comunale.

Art. 27: Vetustà condotte

Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 40 anni.

Art. 28: Sostituzione allacciamento e dorsale

¹ L'Azienda può sostituire l'allacciamento o la dorsale in particolare nei seguenti casi:

- a. limitata capacità di trasporto;
- b. non conformità alle vigenti normative;
- c. vetustà dell'allacciamento;
- d. ripetute perdite d'acqua;
- e. altri motivi di ordine tecnico.

² I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel Capitolo X.

Art. 29: Manutenzione allacciamento e dorsale

¹ L'Azienda può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:

- a. limitata manovrabilità degli organi di arresto;
- b. non conformità alle vigenti normative;
- c. ripetute perdite d'acqua;

d. altri motivi di ordine tecnico.

- ² Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo X.

Art. 30: Modalità di intervento

- ¹ Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati all'Azienda.
- ² Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.
- ³ Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, L'Azienda può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 31: Messa fuori esercizio

L'Azienda provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto nel Capitolo X:

- a. Nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento.
- b. Per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione.
- c. In caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

6. INSTALLAZIONI INTERNE

Art. 32: Esecuzione

- ¹ Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.
- ² I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dall'Azienda. In particolare sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.

Art. 33: Prescrizioni tecniche

- ¹ Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dall'Azienda.
- ² Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.
- ³ Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà dell'Azienda rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.

- ⁴ Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture dell'Azienda o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni dell'Azienda. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, l'Azienda può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.
- ⁵ Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 34: Collaudo

- ¹ L'Azienda o un terzo abilitato da essa incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.
- ² Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, l'Azienda si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.
- ³ Con il collaudo l'Azienda non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.
- ⁴ Le spese di collaudo sono definite nel Capitolo X.

Art. 35: Obblighi del titolare dell'allacciamento

Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Art. 36: Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature, conformemente all'art. 41 capoverso 2. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 37: Dovere di informazione

- ¹ Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati all'Azienda preventivamente e per iscritto.
- ² Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare all'Azienda danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture dell'Azienda.
- ³ Tutti i costi che dovessero derivare all'Azienda dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Art. 38: Controlli

- ¹ L'Azienda deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.

- ² Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione dell'Azienda, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.
- ³ Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, l'Azienda può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 39: Responsabilità

- ¹ Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti dell'Azienda per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.
- ² Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Art. 40: Impianti di trattamento dell'acqua potabile

- ¹ L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione dell'Azienda.
- ² Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.
- ³ Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

7. FORNITURA DELL'ACQUA

Art. 41: Principi

- ¹ La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.
- ² L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. L'Azienda vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 43.
- ³ L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
- ⁴ Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.
- ⁵ L'Azienda garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.
- ⁶ L'Azienda non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 42: Obbligo di prelievo

- ¹ L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.
- ² Il commercio di acqua è di esclusiva competenza dell'Azienda; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.
- ³ In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua.
- ⁴ All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 43: Limitazione della fornitura

- ¹ L'Azienda può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:
 - a. forza maggiore;
 - b. eventi atmosferici straordinari;
 - c. carenza d'acqua;
 - d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
 - e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
 - f. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dall'Azienda.

- ² L'Azienda provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
- ³ Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Art. 44: Esclusione di responsabilità

- ¹ È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell'Azienda per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 43 cpv. 1 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.
- ² Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Art. 45: Divieto di cessione dell'acqua

- ¹ È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione dell'Azienda.
- ² Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Art. 46: Prelievo abusivo

- ¹ Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato all'Azienda.
- ² Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
 - a. posando derivazioni prima del contatore;
 - b. azionando saracinesche d'arresto piombate;
 - c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
 - d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.
- ³ Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo XIII.
- ⁴ È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 47: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri

- ¹ La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dall'Azienda.
- ² L'Azienda può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.
- ³ L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola anti ritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Art. 48: Fornitura dell'acqua a Enti pubblici

- ¹ L'Azienda può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici.
- ² Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione rispettosa dell'art. 74.

Art. 49: Disdetta dell'abbonamento

- ¹ L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto all'Azienda con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 48 cpv. 2.
- ² I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.
- ³ Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. L'Azienda effettua la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.
- ⁴ L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto all'Azienda. In questo caso la saracinesca di entrata all'allacciamento sarà piombata. Spettano all'utente i relativi costi sia per il disinserimento che per il ripristino dell'erogazione.

Art. 50: Ripristino dell'abbonamento

- ¹ L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta all'Azienda con tre giorni lavorativi di preavviso.
- ² Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Art. 51: Limitazione di portata per installazioni speciali

L'Azienda può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

Art. 52: Piscine e fontane

- ¹ È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 10 mc.
- ² Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso all'Azienda e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.
- ³ Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.
- ⁴ L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore, già installato.
- ⁵ In caso di particolare siccità o per forza maggiore l'Azienda potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane.

Art. 53: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

- ¹ La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 51, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e l'Azienda, la quale regola gli aspetti tecnici.
- ² Se le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle del presente regolamento, le stesse dovranno essere definite nel regolamento (con un minimo e un massimo).

Art. 54: Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

- ¹ L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie devono essere notificate all'Azienda.

- ² In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica dell'Azienda.
- ³ La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

8. APPARECCHI DI MISURA

Art. 55: Misura e lettura

- ¹ Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dall'Azienda, che ne assicura la lettura periodica.
- ² L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati all'Azienda.

Art. 56: Proprietà e manutenzione

La proprietà del contatore è dell'Azienda, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.

Art. 57: Ubicazione

- ¹ L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
- ² Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento.

Art. 58: Responsabilità

- ¹ Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).
- ² Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.

Art. 59: Prescrizioni tecniche

- ¹ Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SIGA ed eventuali disposizioni interne dell'Azienda.
- ² In caso di inosservanza si applica l'art. 34 cpv. 2.

Art. 60: Contestazioni

- ¹ Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dall'Azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
- ² Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del

controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dall'Azienda, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

Art. 61: Disfunzioni

- ¹ Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata all'Azienda.
- ² Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
- ³ Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
- ⁴ Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.
- ⁵ L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Art. 62: Sotto-contatori

- ¹ L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.
- ² L'Azienda ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.

9. FINANZIAMENTO

Art. 63: Autonomia finanziaria

- ¹ L'Azienda deve essere finanziariamente autosufficiente.
- ² Il finanziamento dell'Azienda è assicurato da:
 - a. tasse di allacciamento;
 - b. tasse di utilizzazione;
 - c. fatturazione di forniture speciali;
 - d. sussidi ufficiali;
 - e. altre partecipazioni di terzi;
 - f. contributi di miglioria.
- ³ Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 64: Determinazione delle tasse

Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, su proposta dell'Azienda, nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente regolamento.

Art. 65: Spese per le condotte principali e di distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dall'Azienda, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

10. COSTI ALLACCIAMENTO

Art. 66: Allacciamento

- ¹ I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:
 - a. la tassa di allacciamento;
 - b. i costi di posa delle condotte;
 - c. le spese di collaudo.
- ² Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il titolare dell'allacciamento.

Art. 67: Casistica e criteri di calcolo

- ¹ Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:
 - a. ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
 - b. ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).
- ² La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta, secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

Art. 68: Limiti minimi e massimi

L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella.

Attenzione:

I calibri delle tubazioni, rispettivamente gli importi devono essere calcolati per ogni singola Azienda, in base alla valutazione finanziaria. Negli importi indicati l'IVA è esclusa.

Condotte in polietilene:

Diametro esterno (mm)	Importo minimo (fr.)	Importo massimo (fr.)
32	600	1200
40	1000	2000
50	1500	3000
63	2400	4800
75	4000	8000
90	5000	10000
110	7500	15000
125	9600	19000

Condotte in ghisa duttile:

Diametro interno (mm)	Importo minimo (fr.)	Importo massimo (fr.)
80	5000	10000
100	9600	19000

Art. 69: Costi di posa

- ¹ I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Essi sono stabiliti dall'Azienda.
- ² Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dall'Azienda. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Art. 70: Spese di collaudo

Le spese di collaudo vengono stabilite dall'Azienda e fatturate al titolare dell'allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.

Art. 71: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione

- ¹ L'Azienda allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare dell'allacciamento sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione.
- ² A ricezione dell'offerta sottoscritta, l'Azienda provvede all'emissione della relativa fattura.
- ³ Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico l'Azienda ha la facoltà di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.
- ⁴ Al termine dei lavori il titolare dell'allacciamento deve aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua.

Art. 72: Altri costi

- ¹ I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento, disdetta dell'abbonamento sono stabiliti dall'Azienda.
- ² Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'art. 70 e segg., fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso non viene prelevata.

Art. 73: Costi della dorsale

- ¹ I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.
- ² Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.
- ³ Per i titolari già allacciati in precedenza viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento). Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

11. TASSE

Art. 74: Tassa di utilizzazione

- ¹ La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:
- a. per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base e da una tassa di consumo (vedi tabelle A e B);
 - b. la tassa di consumo di principio copre dal 20% al 50% dei costi complessivi;
 - c. per gli altri casi, da una tassa forfetaria (vedi tabella C).
 - d. tassa per il noleggio del contatore (vedi tabella D).
- ² Le tasse di cui al precedente cpv. sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella:
- ³ L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

Attenzione:

Il tipo di tariffa rispettivamente gli importi devono essere calcolati per ogni singola Azienda, in base alla valutazione finanziaria. L'IVA è esclusa.

Tabella A: Tassa base, consumo misurato tramite contatore (*)

Tariffa	Fornitura	Calcolo	Unità	Minimo	Massimo
CS	Standard	In base alla portata nominale del contatore	Fr./m3/h/anno	60.00	120.00
CT	Temporanea per impianti di cantiere	In base alla portata nominale del contatore	Fr./m3/h/anno	120.00	240.00
CR	All'ingrosso a rivenditori (Enti pubblici)	In base al potenziale massimo definito nella specifica convenzione	Fr./m3/h/anno	120.00	240.00

(*) per l'applicazione della tassa base annua viene utilizzato il valore Qn, come alla tabella di conversione allegata.

Tabella B: Tassa di consumo, consumo registrato tramite contatore

Tipo di acqua	Distribuzione	Unità	Minimo	Massimo
Acqua potabile	All'utenza	Fr./ m3	0.80	2.00
Acqua potabile	A rivenditori	Fr./ m3	0.50	1.00

Tabella C: Tasse forfetarie per punto di prelievo

Tariffa	Fornitura	Calcolo	Unità	Minimo	Massimo
FS	Standard per impianti a consumo costante (es. fontane)	In base alla portata massima limitata da un diaframma	Fr./l/min/anno	450.00	900.00
FT	Temporanea con prelievo da idranti	In base al periodo di utilizzo in un anno (noleggio dispositivo di prelievo compreso)	Fr./giorno	20.00	40.00

Tabella D: Tassa di noleggio dei contatori

I contatori sono di proprietà dell'Azienda e l'abbonato è tenuto al pagamento di una tassa annua di noleggio, fissata come segue.

Diametro nominale DN (mm)	Unità	Minimo	Massimo
15	Fr./anno	20.00	40.00
20	Fr./anno	25.00	50.00
25	Fr./anno	30.00	60.00
32	Fr./anno	50.00	90.00
40	Fr./anno	80.00	150.00
50	Fr./anno	100.00	200.00

Per contatori di diametro superiore o di tipo speciale la tassa annua di noleggio sarà definita percentualmente in base al costo del contatore.

Art. 75: Fatturazione e acconti per costi di fornitura

- ¹ I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dall'Azienda.
- ² L'Azienda si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.
- ³ Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.

Art. 76: Incasso ed esecuzione

- ¹ L'Azienda indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese.
- ² L'Azienda ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
- ³ Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per l'Azienda è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

12. CAUZIONI

Art. 77: In generale

- ¹ L'Azienda richiede all'abbonato il versamento di una cauzione.
- ² Sono tenuti al versamento di una cauzione tutte le persone giuridiche, le ditte individuali ed i liberi professionisti.
- ³ Devono inoltre versare una cauzione:
 - a. gli abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino;
 - b. gli abbonati notoriamente insolvibili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per l'Azienda;

- c. gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture dell'Azienda;
- d. gli abbonati stranieri senza permesso di domicilio in Ticino.

Art. 78: Deroghe

L'Azienda può rinunciare alla richiesta di cauzione quando il rischio di perdita è minimo.

Art. 79: Importo e genere della cauzione

- ¹ La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo semestrale dell'abbonato.
- ² La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche.

Art. 80: Inadempienza

- ¹ L'Azienda può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito.
- ² È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 81: Restituzione

- ¹ Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.
- ² L'Azienda, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche.

Art. 82: Acquisizione cauzioni

- ¹ Le cauzioni non rimesse vengono acquisite dall'Azienda dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.
- ² Decorso tale termine, l'Azienda provvede a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a richiedere la restituzione (es. certificati ereditari).
- ³ Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, l'Azienda corrisponde un interesse pari a quello praticato da Banca Stato per conti di risparmio.

13. MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

Art. 83: Contravvenzioni

- ¹ Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio (su segnalazione dell'Azienda), fino ad un importo di fr. 10'000.--, secondo l'Art. 145.2 della Legge Organica Comunale.
- ² Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica.

- ³ L'Azienda nei casi di infrazione accertata può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture dell'Azienda per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

Art. 84: Contestazioni e procedure

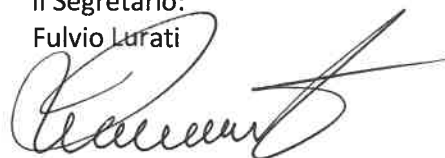
- ¹ Le contestazioni contro le decisioni dell'Azienda devono essere notificate all'Azienda entro trenta giorni.
- ² Contro la presa di posizione dell'Azienda è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro quindici giorni dalla notifica.
- ³ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.
- ⁴ Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 85: Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione della Sezione degli Enti locali.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE:

Il Presidente: Marco Rossi-Bertoni		Il Segretario: Fulvio Lurati
		

Adottato dal Consiglio comunale di Canobbio, con risoluzione no. 6 del 26.10.2020

Approvato dalla Sezione degli Enti locali, con risoluzione no. 58-RE - 15775 del 14 gennaio 2021.